



REGOLAMENTO INTERNO “ATLETE” - SOCIETA’ DILETTANTISTICHE ASSOCIATE ALLA LBF - LEGA BASKET FEMMINILE

TRA

a) La **Lega Basket Femminile** (anche LBF) con sede in Roma, Via Lungotevere Flaminio n. 80 nella persona del suo presidente Sig. Massimo Protani

e

b) La **Giocatori Italiani Basket Associati** (anche GIBA) con sede in Bologna, via Mezzofanti n 79 nella persona del suo presidente Avv. Alessandro Marzoli,

PREMESSO CHE

- il primo luglio 2023 è entrato in vigore il d. lgs. n. 36/21 e in particolare il titolo V contenente le disposizioni in materia di lavoro sportivo.

il comma 2 dell’art. 25 della disposizione in esame prevede che “ricorrendone i presupposti” l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

l’esame delle modalità di svolgimento dei rapporti fanno propendere, per quanto riguarda le atlete e i tecnici, per un loro inquadramento nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa;

- tra le Parti, stante il ruolo preminente e determinante che le stesse ricoprono all’interno del mondo della pallacanestro dilettantistica, all’esito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 36/21, è stato redatto un accordo quadro avente quale finalità quella di instaurare una piena e consapevole condivisione dei contenuti e delle forme dei contratti corrispondenti alle modalità di effettivo svolgimento della prestazione che d’ora innanzi intercorreranno tra società sportive dilettantistiche e lavoratrici sportive;

- le Parti, con specifico riferimento all’accordo quadro sottoscritto di cui sopra, hanno predisposto un contratto tipo al fine di garantire uniformità di trattamento agli instaurandi rapporti di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa;

- nell’accordo tipo le Parti hanno condiviso l’opportunità di condividere i contenuti del presente Regolamento Interno allegato sotto la lettera “B” di detto accordo tipo nella prospettiva di favorire il coordinamento delle prestazioni dell’atleta con l’organizzazione delle attività societarie;

ciò premesso

è stato redatto il seguente “Regolamento Interno” (di seguito “Regolamento”) che avrà validità vincolante per le Società partecipanti ai campionati dilettantistici della Lega Basket Femminile e le atlete con le stesse tesserate, che è da intendersi ad ogni effetto e conseguenza quale allegato all’accordo tipo sottoscritto tra atleta e società, formandone parte integrante e sostanziale.

1. Campo di applicazione

1.1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti fra le Società sportive non professionistiche partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili e associate della LBF, da una parte, e le atlete tesserate per tali Società,



dall'altra. In nessun caso lo stesso può derogare a regole o norme contenute nei Regolamenti Federali vigenti.

2. Contratto individuale

2.1. Il presente regolamento avrà efficacia solo previa sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, secondo il contratto tipo condiviso e concordato da LBF e GIBA.

2.2. Le Parti che lo vanno a sottoscrivere, sono obbligate al massimo riserbo ed al rispetto della privacy circa il contenuto dei relativi accordi economici.

3. Abbigliamento

3.1. Durante le sedute di allenamento e le competizioni l'Atleta è tenuta ad indossare gli indumenti sportivi se forniti dalla Società.

3.2. L'Atleta è tenuta, inoltre, ad indossare la divisa sociale se fornita dalla Società: a) all'entrata e all'uscita dell'impianto sportivo in occasione delle gare interne; b) per l'intera giornata per le gare in trasferta; c) in occasione di apparizioni in pubblico e manifestazioni ufficiali, qualora richiesto dalla Società.

3.3. L'Atleta non può indossare indumenti sociali per scopi diversi da quelli previsti.

3.4. L'Atleta è fatta custode di tutto il materiale (sia indumenti che attrezzature che accessori in genere) fornitogli dalla Società e ne risponde in caso di perdita o distruzione che non siano dovuti a causa di forza maggiore ed al normale deterioramento conseguente all'uso.

4. Trasferte

4.1. Obblighi da tenere per le Parti durante le trasferte:

- a) prima di ogni trasferta la Società consegnerà all'Atleta il programma di viaggio con gli orari da rispettare;
- b) l'Atleta è tenuta ad utilizzare, salvo autorizzazione, i mezzi di trasporto collettivi stabiliti dalla Società;
- c) nelle trasferte in pullman e/o aereo o altro mezzo non è consentita la presenza di familiari, partner o amici, salvo diversa autorizzazione della Società;
- d) in caso di ritardo tale da impedirle l'utilizzo del mezzo di trasporto collettivo, l'Atleta è tenuta a raggiungere il luogo di destinazione con mezzi propri ed a proprie spese;
- e) per le trasferte che comportino il pernottamento, la Società fornirà adeguati mezzi di trasporto, a sua cura e spese, nonché vitto ed alloggio adeguati. Resteranno a carico dell'atleta in tali occasioni tutte le spese di telefono, bar, lavanderia personale e simili;



- f) durante la colazione, il pranzo, la cena e le riunioni, la squadra non deve essere disturbata e nessuno può utilizzare telefoni cellulari salvo diversa autorizzazione della Società o particolari situazioni emergenziali;
- h) l'Atleta è tenuta a consumare i pasti insieme alla squadra;
- i) l'Atleta è tenuta a mantenere un comportamento che non danneggi l'immagine o la reputazione della Società;
- j) l'Atleta in occasione di trasferte è tenuta a partire (all'andata) insieme alla squadra, a meno che non riceva una diversa indicazione/autorizzazione dalla Società che vada a variare il programma stabilito.

5. Comportamento prima, durante e dopo le gare

5.1. Durante le gare ufficiali l'Atleta si impegna a:

- a) in occasione delle gare interne ad essere nello spogliatoio almeno 75 minuti prima della gara;
- b) rispettare gli avversari, gli arbitri e i tifosi;
- c) comportarsi nei confronti degli arbitri e degli avversari in maniera conforme alle regole della FIP, evitando atteggiamenti plateali e proteste che possano danneggiare la squadra;
- d) osservare un comportamento idoneo così come richiamato dal Codice di condotta Coni e dalle norme FIP.

6. Rapporto mezzi di comunicazione

- 6.1. Fermo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, l'Atleta nel corso delle interviste con organi di stampa, televisivi o radiofonici, e nell'uso di social network, non potrà in nessun caso esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni che, anche in considerazione della situazione di classifica della squadra, possano risultare comunque lesive. In ogni caso è tenuta ad evitare di esprimere pubblicamente giudizi o valutazioni sull'operato dello staff tecnico e della Società.
- 6.2. L'Atleta si obbliga a collaborare con la Società a sottoporsi ad interviste in occasione di avvenimenti sportivi e in altre occasioni stabilite dalla Società come la partecipazione a trasmissioni televisive, secondo le indicazioni della Società, compatibilmente con gli impegni personali e ricevendone comunicazione, quando possibile, almeno 24 ore prima.
- 6.3. L'Atleta potrà partecipare a programmi televisivi o manifestazioni pubbliche, inerenti all'attività sportiva, dandone comunicazione alla Società.

7. Riduzione compensi

- 7.1. In caso di inadempimento degli obblighi assunti dall'Atleta la Società secondo il principio della "proporzionalità", potrà applicare il richiamo verbale, il richiamo scritto o delle riduzioni del compenso fisso pattuito come indicato nell'Addendum.

La riduzione dei compensi fissi non può in ogni caso comportare una diminuzione al di sotto di quella prevista nella Tabella relativa ai Compensi Minimi relativa ai rapporti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.



L'ammontare della stessa, verrà determinato in proporzione alla gravità dell'inadempimento posto in essere e l'eventuale applicazione deve essere proporzionato alla gravità del fatto contestato e deve essere comunicato all'Atleta, con raccomandata a.r. o pec al domicilio indicato nel contratto, o mezzo equipollente che comprovi l'avvenuta ricezione da parte dell'Atleta.

A pena di inefficacia, l'intendimento di applicare la riduzione dei compensi deve essere comunicato all'Atleta con prova certa di ricezione dello stesso, entro 7 giorni dal verificarsi del fatto contestato, con contestuale invito a contro-dedurre entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Se decidesse di non far pervenire le sue controdeduzioni per iscritto nel termine stabilito in suo favore, l'Atleta potrà richiedere, entro tale termine, di essere sentita oralmente, anche con l'assistenza di un suo rappresentante.

La Società potrà deliberare l'applicazione della riduzione dei compensi nei 5 giorni successivi a quello in cui avrà sentito l'Atleta o avrà ricevuto le sue difese scritte; ovvero, in assenza di difese, nei 5 giorni successivi a quello dello spirare del termine concesso a difesa, comunicando entro 3 giorni la decisione all'Atleta.

Avverso l'applicazione della riduzione dei compensi, l'Atleta potrà ricorrere nei modi e nei termini di previsti dalle norme e dai Regolamenti FIP per la risoluzione delle controversie di natura economica.

- 7.2. L'Atleta, in quanto tesserata, è soggetta a tutte le norme emanate dalla FIP ed in particolare è assoggettata alla potestà disciplinare federale.
- 7.3. La Società che ricorre avverso a squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati all'Atleta dagli Organi di Giustizia della FIP, si assumerà interamente ogni relativo onere e costo ivi inclusa l'eventuale sanzione sostitutiva della squalifica. Qualora la Società non intenda ricorrere, dando di ciò comunicazione immediata all'Atleta, questa avrà comunque facoltà di proporre eventuale ricorso a proprie spese e cura.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

_____, il _____

Società (denominazione)	Atleta (nome e cognome)

**ADDENDUM REGOLAMENTO INTERNO "ATLETE" SOCIETA' DILETTANTISTICHE ASSOCIATE
ALLA LBF - LEGA BASKET FEMMINILE**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti dall'Atleta la Società secondo il principio della "proporzionalità", potrà applicare delle multe il cui valore è determinato sulla base del compenso pattuito tra le parti.



Si precisa che una sola condotta può comportare un solo tipo di sanzione. Non sarà possibile un cumulo tra multe, né sarà possibile applicare la multa e agire per la medesima condotta per richiedere la risoluzione contrattuale: es. una condotta non può comportare una riduzione per doppio fallo tecnico e una per l'espulsione o una riduzione per fallo tecnico e indisciplina.

Vengono individuati degli inadempimenti al regolamento interno che ricadono sulla responsabilità della singola e che non vanno a pesare sulla squadra a cui verrà applicata una multa non superiore al 10 % del compenso fisso mensile per ciascun inadempimento (TABELLA A). In caso di cumulo di più inadempimenti verificatisi nello stesso mese, non può comunque eccedere il 25% del compenso fisso mensile. Sarà in ogni caso nulla l'applicazione di multe eccedente tali importi. Le elencate infrazioni possono essere sanzionate con una multa pari, nel suo eventuale ammontare massimo, alla percentuale del compenso mensile che viene di fianco a ognuna indicata.

Vengono inoltre individuati inadempimenti la cui tipologia e gravità ricadono sulla squadra (TABELLA B). La multa in questi casi è riferita al compenso annuo (e dunque al compenso stabilito per la singola stagione sportiva tra Atleta e Società) e la somma delle multe non potrà in ogni caso superare il 25% del compenso annuo quando l'inadempimento è causa certa di un danno al gruppo squadra.

TABELLA A Inadempimenti che ricadono sulla responsabilità individuale	TABELLA B Inadempimenti la cui gravità ricade sul gruppo squadra
Ritardo ingiustificato all'allenamento: 2,5% / 5% del compenso mensile (se tale condotta si realizzerà oltre le tre volte sarà possibile applicare una riduzione massima fino al 10% del compenso mensile)	Assenza ingiustificata ad allenamento: 1,5% - 3,5% del compenso annuo
Falli tecnici (dopo il primo della stagione): 2% - 5% del compenso mensile (se tale condotta si realizzerà oltre le tre volte sarà possibile applicare una riduzione massima fino al 10% del compenso mensile)	Assenza ingiustificata ad una partita: 5% - 10% del compenso annuo
espulsione per fatti diversi da doppio tecnico: 3% - 6% del compenso mensile	Inosservanza di cure mediche previamente concordata con atleta, mancato rispetto delle indicazioni impartite e/o prescrizioni mediche: 3% - 7% del compenso annuo
Mancata utilizzo o consegna del materiale della società: 1% - 2,5% dello stipendio mensile e in ogni caso non superiore al costo effettivo del materiale	mancata e ingiustificata partecipazione ad attività societaria previamente concordata tra le parti: 1,5 % - 4% del compenso annuo
Atti di indisciplina o comportamento irrispettoso: 5% - 7% del compenso mensile (se tale condotta si realizzerà più volte sarà possibile applicare una riduzione massima fino al 10% del compenso mensile)	Atto di violenza: 5% - 10% del compenso annuo



ritardo partenza trasferta:

- In caso di effettivo danno consistente nella perdita del mezzo di trasporto da parte dell'atleta prevedere a) rimborso di quanto speso da società per singolo posto nel mezzo; b) raggiungimento del luogo a proprio carico; c) somma forfettaria a titolo di multa pari ad € 150,00.
- In caso di assenza di danno e di rispetto del programma di viaggio prevedere esclusivamente somma forfettaria a titolo di multa pari a € 200,00

Si specifica che in relazione ai ritardi ingiustificati ad allenamento per i primi due episodi di ritardo nel corso della stagione è presente una soglia di tolleranza pari a minuti 10 prima di poter comminare la sanzione.

Per atto di indisciplina o comportamento irrispettoso si intende qualsiasi atto o fatto che preveda un atteggiamento altamente minaccioso e/o violento perpetrato nei confronti delle compagne di squadra, staff, dirigenti della società o tifosi.

Per atto di violenza si intende qualsiasi atto o fatto avulso da azione e/o contesto di gioco realizzato intenzionalmente dall'atleta mediante uso di forza tale da cagionare a compagne di squadra, staff, dirigenti della società o tifosi un danno effettivo e non giustificabile.

In caso di espulsione, laddove immagini televisive scagionino l'Atleta, la sanzione sarà annullata.

Salvo che risulti diversamente stabilito, in caso di grave recidiva della stessa infrazione, o in infrazione della stessa indole, si raddoppia l'importo della sanzione in concreto comminata per l'infrazione precedentemente commessa, fatti salvi i limiti mensili sopra esposti. Nel caso in cui insorga tra l'Atleta e la Società una controversia inerente al rapporto di lavoro in essere tra le parti, o ad esso connesso, a partire dal momento dell'invio di formale lettera di diffida o di inizio della procedura arbitrale non sarà possibile applicare le multe di cui al presente Addendum al Regolamento Interno.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

_____, il _____

Società (denominazione)	Atleta (nome e cognome)